



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al **numero 49415** del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'**anno 2016**, e trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c., nell'udienza del 03.02.2020, fissata a seguito di rimessione della causa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 09.09.2019,

tra

EQUITALIA SUD S.P.A., poi **EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.**, infine **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Vari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Piemonte n. 39, giusta procura in atti;

ATTRICE/OPPOSTA

e

PASQUALE VARI GIOVANNI, rappresentato e difeso da sé stesso;

CONVENUTO/OPPONENTE

OGGETTO: Opposizione ex art. 615, co. 2, ed art. 617, co. 2, c.p.c. avverso atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con atto di citazione notificato ritualmente al debitore esecutato **PASQUALE VARI GIOVANNI** ed al terzo pignorato Banca di Credito Cooperativo di Roma, **Equitalia Sud s.p.a.** (poi **Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.**, infine **Agenzia delle Entrate - Riscossione**) ha domandato, in via principale, la declaratoria di inammissibilità e, in via subordinata, il rigetto, nel merito, dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., proposta dal suddetto **PASQUALE VARI GIOVANNI** avverso l'atto di pignoramento n. 097.2015.1705037, posto in essere dal medesimo concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 543 c.p.c., presso il terzo Banca di Credito Cooperativo di Roma, per

la somma complessiva di **euro 40.653.339,29**, comprendente interessi di mora, sanzioni civili, compensi di riscossione coattiva e spese, in forza di centouno cartelle esattoriali e di due avvisi di accertamento (nn. TK3016302336/2012 e TK3016301353/2013).

A tal fine, l'attrice/opposta ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, lett. b), del d.P.R. n. 602/73, riguardando pressoché tutte le cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento crediti tributari, con conseguente difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, ed appartenenza della giurisdizione al giudice tributario; quindi, ha eccepito, in ogni caso, l'avvenuta notificazione e la legittimità della notificazione dell'atto di pignoramento nei confronti del debitore esecutato, nonché l'avvenuta notificazione e la legittimità della notificazione delle cartelle esattoriali poste alla base della procedura esecutiva ex art. 543 c.p.c..

2 - Costitutosi con comparsa di risposta, ~~Pascone Giovanni~~, rappresentato e difeso in proprio nella presente fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, ha ribadito i **due motivi di opposizione agli atti esecutivi** formulati nel ricorso originario [a) la mancata notificazione dell'atto di pignoramento al medesimo debitore, con conseguente inesistenza giuridica e/o nullità dello stesso atto esecutivo; b) la nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione delle cartelle esattoriali e dell'avviso di intimazione di pagamento n. 097.2015.91127876.44.000], nonché il **motivo di opposizione all'esecuzione** relativo al venir meno del diritto di agire in via esecutiva nei propri confronti, in ragione dell'asserita prescrizione di ventiquattro cartelle esattoriali *"per decorrenza del termine dei cinque anni previsto dalla legge ..."*, così come dedotto nel ricorso originario (pag. 2) e riproposto nella fase di merito, nella relativa memoria di costituzione (*"... ben 90 cartelle esattoriali delle quali 24 prescritte per decorrenza del termine dei cinque anni previsto dalla legge"*, pag. 2).

3 - Assegnati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed acquisito il fascicolo d'ufficio dell'esecuzione r.g.e. n. 192/2016, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c.; quindi, è stata rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 09.09.2019 per mancato reperimento dello stesso fascicolo d'ufficio agli atti e, nell'udienza del 03.02.2020, è stata di nuovo trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c., una volta verificato il reperimento del suddetto fascicolo d'ufficio e dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti.

4 - Innanzitutto, riguardo al **primo motivo di opposizione agli atti esecutivi**, che si pone come preliminare rispetto ai restanti motivi di opposizione formulati, va osservato che già il giudice dell'esecuzione ha rilevato la mancanza della notificazione rituale dell'atto di pignoramento al debitore esecutato (*"atteso che non è stata effettuata la notificazione ex art. 143 cpc a fronte della dichiarazione della portiera circa il trasferimento del Pascone ad altro indirizzo; che, invero, tale notifica ex art. 143 cpc s'imponesse in base alle risultanze anagrafiche, come attestato dallo stesso"*

ufficiale notificatore”), e, per ciò stesso, ha disposto la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., come da ordinanza pronunciata nell’udienza del 08.03.2016, a definizione della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione esecutiva, promosso nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi ex art. 543 c.p.c. (r.g.e. n. 192/2016). Ebbene, dall’esame della relata di notifica dell’atto di pignoramento, versata in copia dall’odierna parte attrice, risulta che l’ufficiale di riscossione in data 03.12.2015: a) ha attestato quanto segue: *“In via dei Prefetti 17 ho rinvenuto la sig.ra Lombardo Barbara portiera dello stabile, la quale mi dichiara che il deb. non ha mai abitato in questo stabile. Rifiuta l’atto. L’anagrafica conferma tale indirizzo”*; b) ha depositato presso il Comune di Roma l’atto di pignoramento ex art. 140 c.p.c., sul presupposto dell’irreperibilità temporanea del destinatario nell’ultimo luogo di residenza in via dei Prefetti n. 17 in Roma, come da visura allegata dello storico anagrafico di ~~XXXXXXXXXX~~. Dunque, la mancata consegna a quest’ultimo della raccomandata a.r., cosiddetta informativa del deposito dell’atto di pignoramento presso la casa comunale, ha impedito il perfezionarsi della notificazione dello stesso atto, così come eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. Dai documenti versati in atti da Equitalia Sud s.p.a. non risulta, altresì, la prova della successiva notificazione dello stesso atto di pignoramento mediante il deposito presso la casa comunale dell’ultimo luogo di residenza del destinatario, seguendo il rito della notificazione a persona irreperibile in via assoluta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 c.p.c.. Pertanto, in difetto di notificazione dell’atto di pignoramento al debitore esecutato, il medesimo atto esecutivo è da ritenersi inesistente giuridicamente e, con esso, radicalmente illegittima la procedura esecutiva instaurata ex art. 543 c.p.c. Specificamente, la mancanza di notificazione al debitore dell’atto di pignoramento presso terzi comporta l’inesistenza giuridica del pignoramento, in ragione dell’assenza di un elemento essenziale dell’atto, costituito dall’ingiunzione rivolta dall’ufficiale giudiziario al debitore, ai sensi dell’art. 492 c.p.c., in generale, ed ai sensi dell’art. 543 c.p.c., in particolare, secondo l’indirizzo consolidato espresso dalla Suprema Corte al riguardo (Cass. civ., sentenze nn. 6580/97, 4621/95, 7019/95, 6941/88), cosicché il vizio in questione non è sanabile neppure con la costituzione del debitore (Cass. civ. nn. 2082/99 e 6941/88).

5 - L’accoglimento del suddetto motivo di opposizione agli atti esecutivi è da ritenersi assorbente rispetto ad ogni altro motivo di opposizione proposto.

6 - Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, a carico della convenuta costituita, Equitalia Sud s.p.a., poi Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ed ora Agenzia delle Entrate - Riscossione. Al fine della liquidazione del compenso di avvocato, questo Tribunale ritiene di discostarsi dai valori tabellari minimi previsti per tutte le fasi del giudizio ordinario di cognizione e compresi nello scaglione oltre euro 32.000.000,00, individuato in base al valore della controversia, in base al d.m. Giustizia n. 55/2014, aggiornato con il d.m. Giustizia n. 37/2018, mediante la riduzione nella misura dei tre quarti di ciascun valore tabellare

minimo e mediante l'applicazione del restante quarto per ciascuna fase processuale (euro 2.036,50 per la fase di studio della controversia; euro 1.343,75 per la fase di introduzione della controversia; euro 8.375,50 per la fase di trattazione della causa ed in difetto di attività istruttoria; euro 3.541,75 per la fase decisoria), in considerazione tanto dell'assunzione della rappresentanza processuale e della difesa di sé stesso in giudizio da parte del debitore opponente, odierno convenuto costituito, quanto dell'attività difensiva in concreto prestata dallo stesso, con la reiterazione identica delle difese, deduzioni ed eccezioni nella comparsa di costituzione e risposta, nella memoria autorizzata ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. e nella comparsa conclusionale, nonché della mancanza di attività istruttoria, quanto del basso grado di complessità della questione affrontata al fine della decisione della presente causa (Cass. civ., sez. X, 10.11.2015, n. 22883; Cass. civ., sez. I, 17.09.2015, n. 18238).

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., proposta dal debitore opponente, ~~Fascone Giovanni~~, nei confronti della creditrice opposta **Equitalia Sud s.p.a.**, poi **Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.** ed ora **Agenzia delle Entrate – Riscossione**, subentrata *ex lege* a quest'ultima, a definizione della fase di merito dell'opposizione instaurata dalla parte opposta; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita, così decide:

1) accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento n. 097.2015.1705037 e l'illegittimità della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi ex art. 543 c.p.c.;

2) condanna parte attrice, **Equitalia Sud s.p.a.**, poi **Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.** ed ora **Agenzia delle Entrate – Riscossione**, a rifondere al convenuto ~~Fascone Giovanni~~ le spese di lite, che liquida in euro 15.297,50 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso ed oltre a c.p.a. ed i.v.a., come per legge.

Si comunichi.

Roma, 1 marzo 2020.

Il Giudice
dott. Luigi Guariniello